

ORDINANZA CESSAZIONE ATTIVITA' REG. PART. N. 75 DEL 02.12.2025

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE, come risultante dall'istruttoria compiuta dal funzionario amministrativo responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge:

● con verbale di accertamento n. 100/PC/25, di cui alla nota della Polizia Municipale prot. n. 855/PC/2025 del 28.11.2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 158629 del 28.11.2025, redatto dagli stessi operatori del Corpo della Polizia Municipale di Giugliano in Campania (Na) ed emesso nei confronti del sig. *****, nato a T***** il ***** e residente a ***** alla via *****, c.f. ***** in qualità di legale rappresentante della società ***** con sede legale a ***** alla via ***** P.IVA ***** si contestava allo stesso l'esercizio dell'attività insalubre di **autolavaggio** esercitata nei locali ubicati alla via ***** in Giugliano in Campania (Na), in violazione alla statuizione normativa di cui all'art. 216 del R.D. 1265/34 in quanto in assenza di Comunicazione al Comune ai sensi art. 19 L. 241/90.

CONSIDERATO che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 17- ter comma 3, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 Giugno 1931, n° 773.

RITENUTO di poter omettere la comunicazione di avviso avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 e s.m.i., in quanto il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza apprezzabili, né il contenuto del provvedimento potrebbe essere diverso da quello adottato.

VISTI

- l'art.17- ter comma 3 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, n.773;
- l'art. 217 del R.D. 1265/34;
- l'art. 19 L. 241/90;
- l'art. 107 d.lgs 267/2000;

RITENUTO dover procedere in merito a quanto sopra,

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, al sig. ***** in premessa meglio generalizzato, di cessare **ad horas** l'attività insalubre di **autolavaggio** esercitata nei locali ubicati alla via ***** in Giugliano in Campania (Na), svolta in mancanza di titolo abilitativo valido ed efficace per l'esercizio dell'attività stessa, in violazione al disposto normativo di cui all'art. 216 del R.D. 1265/34.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia ed i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971.n.1034;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

D I S P O N E

che il presente provvedimento sia notificato a mezzo pec all'interessato (*****@*****.*****), nonché al Comando di Polizia Municipale - Polizia Giudiziaria (protocollo.pm@pec.comune.giugliano.na.it), alla Stazione Carabinieri (tna21887@pec.carabinieri.it), al Commissariato della Polizia di Stato (dipps151.5500@pecps.poliziadistato.it), alla Guardia di Finanza (na1760000p@pec.gdf.it), all'ASL NA2 Nord (dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it), all'UOD Attività artigianali, commerciali e distributive della Regione Campania (uod.500202@pec.regione.campania.it), per quanto di rispettiva competenza.

La presente ordinanza perderà automaticamente efficacia nel caso di presentazione di nuova pratica Suap, verificata con esito regolare, da parte dello stesso soggetto sanzionato, negli stessi locali e per la medesima attività sanzionata.

IL DIRIGENTE

Dott. Andrea Euterpio